

Delibera n° 649

Estratto del processo verbale della seduta del
30 aprile 2021

oggetto:

DLGS 502/1992, ART 8 SEXIES, COMMA 8. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA REGIONE DEL VENETO PER IL RINNOVO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E AD ALTRI SERVIZI SANITARI FORNITI ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI ERTO E CASSO TRAMITE LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI CON SEDE A BELLUNO. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'art. 8 sexies, comma 8, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che "il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale";

Considerato che l'art. 19, comma 1, lett. c), del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;

Preso atto che l'art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012;

Vista la scheda 4 del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, che prevede la necessità di elaborare e attuare specifici programmi regionali rivolti alle aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi in loco al fine di evitare problemi di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei pazienti;

Ricordato che con DGR n. 1215 del 04.08.2017 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritta nelle date 17 ottobre 2017 e 24 ottobre 2017, tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Erto e Casso tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno, con decorrenza dalla data della stipula della stessa e fino al 31 dicembre 2020;

Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 5046 del 18 febbraio 2021, la Direzione dell'Area Sanità e sociale della Regione Veneto ha confermato la disponibilità dell'Amministrazione di addvenire al rinnovo dell'accordo tra le due Regioni interessate;

Considerato che i presidi sanitari dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, ubicati a Belluno, costituiscono tradizionalmente per la popolazione del Comune di Erto e Casso (circa 400 abitanti) un punto di riferimento, stante la situazione logistica e territoriale del citato Comune, in quanto quest'ultimo, ubicato in zona montana, dista circa 30 chilometri dal Comune di Belluno e circa 100 chilometri sia da Udine che da Pordenone;

Ritenuto che l'erogazione di prestazioni sanitarie (in particolare di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di emergenza ed urgenza) risulta essere più soddisfacente attraverso la possibilità per la popolazione del Comune di Erto e Casso di usufruire delle strutture sanitarie bellunesi;

Considerato, pertanto, opportuno addvenire al rinnovo della convenzione per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Erto e Casso (PN) tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno;

Visto lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il rinnovo della regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche in parola nei confronti della popolazione del Comune di Erto e Casso (PN), con decorrenza dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti;

Preso atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità
Delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto per il rinnovo della regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Erto e Casso tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. decorre dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti;
3. di incaricare il Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE